

I.N.P.S.
GESTIONE COMMISSARIALE
(DD.II. 11 settembre 2008 e 27 marzo 2009)

Determinazione n. **189** del **20 Ott.2009**

OGGETTO: Il nuovo processo dell' Invalidità Civile alla luce dell'art. 20 del

D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge 102 del 3 agosto 2009. Gli aspetti organizzativi e procedurali del nuovo sistema.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. 30 luglio 2008 con il quale il dott. Antonio Mastrapasqua è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

Visti i Decreti del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'11 settembre 2008 e il 27 marzo 2009, con i quali il dott. Antonio Mastrapasqua è stato, rispettivamente, nominato e confermato Commissario straordinario dell'INPS fino al 31 dicembre 2009, con il compito di esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione;

Visto il Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'articolo 20 che ha introdotto importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con l'obiettivo di realizzare la gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie finalizzata ad una generale contrazione dei tempi di attraversamento del processo di erogazione delle prestazioni;

Considerato che:

- con il predetto articolo 20 del D.L. 78/2009, al comma 1 è stato disposto che "A decorrere dal 1 ° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie

locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso. l'accertamento definitivo e' effettuato dall'INPS....", e con il successivo comma 2 è stato stabilito che "L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità...";

- per conseguire l'obiettivo di realizzare la gestione -coordinata delle fasi amministrative e sanitarie, sempre con effetto dal 1° gennaio 2010, il legislatore ha disposto con il comma 3 del summenzionato ,articolo 20 che "... le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali';

- la fluidificazione e la semplificazione del processo di riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, richiede ulteriori interventi che l'articolo 20 della legge n. 102/2009 introduce con il comma 4 ove, per razionalizzare e ridurre i tempi e le modalità di erogazione delle prestazioni, prevede che: "Con accordo quadro tra il Ministro de/lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile";

Tenuto conto che il complesso dell'intervento di semplificazione previsto dalla citata norma riordina il sistema di concessione dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con la finalità di attribuire a chi ne ha diritto prestazioni certe, di soddisfare i livelli essenziali dei trattamenti concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di migliorare la qualità del servizio erogato al cittadino, conseguendo anche effetti positivi per la finanza pubblica, con una maggiore efficienza nell'organizzazione complessiva;

Visti il comma 5 ed il comma 5-bis della legge 3 agosto 2009, n. 102 che introducono importanti innovazioni in ordine alla difesa dell'Istituto nei giudizi promossi in materia di riconoscimento degli stati di invalidità civile, cecità ' civile, sordità civile, handicap e disabilità, eliminando, nelle

controversie assistenziali, l'obbligo di notifica dei ricorsi introduttivi all'Avvocatura dello Stato e la qualificazione dell'I.N.P.S. come litisconsorte necessario, essendo quest'ultimo l'unico legittimato passivo;

Considerato, in particolare, che con la comunicazione d'inizio delle operazioni peritali prevista dallo stesso articolo 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102, da effettuarsi da parte del CTU nominato dal giudice, i medici dell'INPS sono posti in condizione di svolgere un'attività di immediato e diretto confronto quali CCTTPP, al fine svolgere efficacemente un'attività di difesa dell'Istituto;

Preso atto che con la circolare n. 93 del 20 luglio 2009, avente ad oggetto "Controversie in materia di invalidità civile - articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009, numero 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2009.", sono state date disposizioni in ordine all'applicazione delle norme contenute nel più volte citato articolo 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102 specie per le materie riguardanti il contenzioso giudiziario e gli atti ad esso connesso compresa la partecipazione alle operazioni peritali;

Visto l'articolo 10 c. 6 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005 convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, così come novellato dal comma 5-bis dell'articolo 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102, che indica che: "...Nei procedimenti giurisdizionali del presente comma l'INPS, limitatamente al giudizio di primo grado è rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti";

Considerato che con la citata circolare n. 93 del 20 luglio 2009 il Direttore Generale ha dato precise disposizioni in ordine all'utilizzo dei funzionari amministrativi per la rappresentanza e difesa dell'Istituto nei procedimenti giurisdizionali di primo grado relativi . alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità;

Visto che con la circolare n. 92 del 17 luglio 2009 è stata delineata la nuova organizzazione dell'area medico legale dell'istituto in applicazione della determinazione commissariale n. 108 del 25 giugno 2009 che prevede, tra le altre, la centralità dell'attività medica sul versante dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché la valorizzazione delle attività sanitarie inerenti l'invalidità civile;

Ritenuto che l'obiettivo dell'Istituto, nell'applicare le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102, è quello di realizzare quell'innovazione organizzativa e procedurale che, supportata da un'adeguata applicazione informatica interconnessa con le banche dati previdenziali e fiscali e integrata nel sistema informativo dell'Istituto, consegua il fine di:

- consentire puntuali e costanti controlli reddituali e amministrativi in una logica di integrazione delle informazioni già in possesso delle pubbliche amministrazioni,
- agevolare il cittadino nella definizione delle sue domande di servizio grazie alla tracciabilità della domanda,
- costituire un fascicolo elettronico comprensivo di tutti gli atti amministrativi e sanitari;

Considerato che, in applicazione del più volte citato articolo 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102, deve essere previsto un nuovo disegno organizzativo e procedurale, in uno con l'applicazione informatica, incentrato sulle seguenti linee guida:

- trasparenza del procedimento;
- realizzazione di un sistema di presentazione, gestione, trattamento e archiviazione elettronica delle domande;
- rilascio sul sito internet dell'Istituto dell'applicativo per la presentazione delle domande con l'allegato certificato, per la gestione degli appuntamenti e per la stesura del verbale di visita da parte delle Commissioni Mediche delle ASL;
- archiviazione elettronica di tutti gli atti e degli esiti delle fasi procedurali;
- tempestiva disponibilità degli atti, per effetto dell'utilizzo della sola modalità telematica per la presentazione e gestione, da parte delle funzioni amministrative, sanitarie e legali ai fini dell'erogazione delle prestazioni e della eventuale difesa in giudizio;
- rispetto, nell'effettuazione delle visite e nell'erogazione delle eventuali prestazioni economiche, del limite massimo di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, termine da cui decorre il riconoscimento degli interessi legali per il ritardato pagamento;

Valutata l'esigenza indifferibile di adeguare la modulistica attualmente in uso per la presentazione delle domande di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di adeguare i modelli di presentazione della certificazione medica a supporto delle domande stesse, attese le esigenze di standardizzazione e semplicità che debbono avere; i predetti modelli per essere utilizzati nella nuova applicazione informatica a supporto della telematizzazione della presentazione e gestione delle domande;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale, contenuta nel documento allegato e che forma parte integrante della presente determinazione;

Su proposta del Direttore Generale,

DETERMINA:

- di approvare, a valere dal 1 gennaio 2010, il nuovo flusso organizzativo e procedurale relativo all'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, e, in particolare le modalità di presentazione telematica e gestione delle relative domande, così come previsto dall'articolo 20 del-Decreto legge -1 luglio-2009, n.-- 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché le modalità di convocazione a visita e di stesura dei verbali, così come descritte nel documento allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- di approvare altresì, la nuova modulistica, contrassegnata con le lett. A, B, C, D ed E nel citato documento allegato, che sarà inserita in formato elettronico nell'applicativo gestionale, e, in particolare;
 1. Mod. A), modello di domanda per istante maggiorenne;
 2. Mod. B), modello di domanda per istante minorenni e/o interdetto;
 3. Mod. C), modello di certificato medico (da allegare obbligatoriamente alla domanda);
 - 4, Mod. D), modello di certificato attestante l'intrasportabilità ai fini dell'effettuazione della visita domiciliare;
 5. Mod. E), modello di verbale sanitario;
- di approvare le modalità di svolgimento delle verifiche straordinarie per l'anno 2010, secondo i criteri indicati nel documento allegato che individua il campione di riferimento;
- di approvare, sempre a decorrere dall'anno 2010, l'effettuazione di una verifica, campionaria, in una percentuale variabile tra il 2 ed il 5%, sui verbali approvati all'unanimità dalle Commissioni mediche delle ASL, indipendentemente dal loro esito, attraverso un controllo sulla base degli atti da parte di Centri Medico legali dislocati in Regioni diverse da quelle in cui è avvenuto l'accertamento. Le modalità di tale verifica verranno definite con successivi atti amministrativi;
- di dare mandato al Direttore Generale - in base all'Accordo Quadro da definire tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - di predisporre gli schemi di convenzione da proporre alla sottoscrizione delle regioni per regolare gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile;
- di dare mandato al Direttore Generale, tramite gli uffici preposti, di avviare immediatamente gli incontri informativo/divulgativi del nuovo

flusso operativo e procedurale con tutti gli attori coinvolti e le associazioni che li rappresentano, al fine di illustrare le funzionalità della nuova procedura e del nuovo sistema informativo, nonché per recepire eventuali richieste di integrazione e/o modifica compatibili con il dettato legislativo e con le regole di sicurezza e funzionamento del sistema informativo dell'istituto;

- di affidare ai funzionari amministrativi dell'Istituto la gestione del contenzioso giudiziario di primo grado afferente alle materie connesse al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, secondo modalità da definire con successivi atti amministrativi;
- di prevedere in via sistematica, in base alle specifiche istruzioni stabilite al riguardo con la circolare n. 93 del 20 luglio 2009, la designazione di un medico dell'Istituto, o di un medico designato dall'Istituto, quale consulente di parte, nei giudizi in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità in cui il giudice disponga la nomina di consulenza tecnica d'ufficio medico legale.

**il Commissario
Straordinario**
Dott. Antonio Mastrapasqua